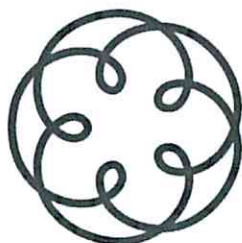


TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Fallimentare

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA



**ORGANISMO PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ASSOCIAZIONE OCC COMMERCIALISTI REGIONE MARCHE**

In merito

alla procedura di

Ristrutturazione di debiti del Consumatore

ai sensi degli artt. 67 e segg. del Codice della Crisi

MARCHEGIANI DANIELE

Gestore della crisi da sovraindebitamento

Rag. Rosanna Porfiri

La sottoscritta Rag. Rosanna Porfiri, nata a Roma il 07/12/1966 (C.F.:PRFRNN66T47H501D), Commercialista e Revisore Legale con studio a Ostra Vetere (An) alla Via Gramsci n. 9, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona al n. 235/A, pec: r.porfiri@odcecanconapec.it, indirizzo email: rosanna.porfiri@libero.it

PREMESSO

- Che veniva nominata Gestore dall'Associazione OCC Commercialisti Regione Marche Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento in merito all'istanza depositata dal sig. MARCHEGIANI DANIELE, nato in Ancona il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] (doc. n. 1) assistito e difeso dall'Avv. Sabrina Pecora con studio in Ancona (An) alla Via M. Fazioli n. 10, pec: sabrinapecora@pec.it presso la quale elegge il domicilio nonché dal Dr. Michele Cortucci con studio a Falconara Marittima alla Via Roma n. 16, pec: studiocortucci@pec.it;
- Che in seguito prendeva contatti telefonici e via mail con l'Avv. Pecora e il Dr. Cortucci;
- Che l'istante Sig. Marchegiani Daniele risulta dipendente a tempo indeterminato presso la ditta [REDACTED] di [REDACTED] esercente l'attività di [REDACTED], con la qualifica di impiegato;
- Che il ricorrente risiede in un appartamento di proprietà sito a [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED];

VERIFICATO

- Che l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento come previsto dalla normativa vigente, ossia in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni..."* e va inquadrato nel termine di "consumatore" ossia, *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
- Che, la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I., che in questa situazione si individua nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- Che il ricorrente non risulta abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 C.C.I e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.;
- Che il sig. Marchegiani Daniele si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Pecora e del Dr. Cortucci per fornire il supporto e la collaborazione necessaria alla nominata OCC per la ricostruzione della propria situazione patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato alla sottoscritta.

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita,

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 67 e ss. del C.C.I. in vigore, così strutturata:

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI	pag. 4
2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	pag. 4
3. RICOSTRUZIONE MASSA ATTIVA E PASSIVA	pag. 5
3.1 Dati reddituali	
3.2 Patrimonio immobiliare	
3.3 Patrimonio mobiliare	
3.4 Situazione debitoria	
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	pag. 9
4.1 Presupposto soggettivo	
4.2 Presupposto oggettivo	
4.3 Condizioni ostative e atti in frode	
5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI	pag. 13
6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	pag. 17
7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI	pag. 18
8. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	pag. 19
9. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA	pag. 19
10. SINTESI DEL CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI	pag. 20
11. GIUDIZIO DULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	pag. 22
12. ATTESTAZIONE DEL PIANO	pag. 23
13. ALLEGATI ALLA RELAZIONE	pag. 24

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il dettato normativo prevede in capo al professionista facente funzioni dell'OCC, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano, una posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine la sottoscritta dichiara:

- di non essere legata al ricorrente ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore del debitore;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c..
- che il compenso dell'OCC Commercialisti Regione Marche per la gestione della procedura non comprende quello per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi. Ai fini della predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha determinato il compenso prededucibile in euro [REDACTED] oltre Iva, comprensivo di accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto all'art. 67 e seguenti del C.C.I., non ritenendo opportuno applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale ma di prestiti ai quali ha fatto ricorso in momenti di difficoltà ed escludendo l'applicazione dell'istituto della liquidazione controllata per la non convenienza economica, che nel prosieguo della presente relazione sarà debitamente illustrata.

2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente, riscontrate dallo stato di famiglia prodotto mediante autocertificazione del 22.03.2023 (doc. 2):

DATI DEL DEBITORE	
Cognome e Nome	Marchegiani Daniele
Codice fiscale	[REDACTED]
Data di nascita	[REDACTED]
Comune di nascita	Ancona (An)
Comune e indirizzo di residenza	[REDACTED]

Domicilio	c/o Avv. Sabrina Pecora e Dr. Michele Cortucci
Stato occupazionale	Impiegato presso la ditta [REDACTED]
Composizione famiglia	Marchegiani Daniele [REDACTED] (Compagna) [REDACTED] (Figlia) di anni 17 [REDACTED] (Figlio) di anni 11

3. RICOSTRUZIONE MASSA ATTIVA E PASSIVA

Dalla documentazione fornita e dalle ricerche effettuate dalla sottoscritta, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

3.1 Dati reddituali

Di seguito una tabella riepilogativa dei redditi dichiarati dal sig. Marchegiani Daniele, dipendente della ditta [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato, part time al 70% con mansioni di impiegato e desunti dalle Certificazioni Uniche (**doc. n. 3**) e dal cedolino del mese di luglio/agosto/settembre e ottobre 2023(**doc. n. 4**):

ANNO/MESE	C.U./BUSTA PAGA	REDDITO LORDO	REDDITO NETTO	REDDITO NETTO
				MENSILE
2020	C.U.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2021	C.U.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2022	C.U.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Luglio 2023	Busta paga	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Agosto 2023	Busta paga	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Settembre 2023	Busta paga	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Ottobre 2023	Busta paga	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

(1) *Reddito netto mensile su 13 mensilità*

(2) *L'importo è il netto residuo dello stipendio, decurtato del pignoramento di 1/5 da parte del creditore [REDACTED] per circa € [REDACTED].*

3.2 Patrimonio immobiliare

Il sig. Marchegiani Daniele è unico proprietario dei seguenti immobili (**doc. n. 5**):

- a) Immobile sito nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED], adibito a propria abitazione principale, censito catastalmente al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio [REDACTED], Particella [REDACTED], Subalterno - , Rendita Euro [REDACTED], Categoria A/4, Classe 3,

Consistenza 5 vani. L'acquisto venne effettuato mediante contratto di mutuo ipotecario di importo capitale pari a euro [REDACTED], stipulato a rogito notaio Massei Andrea di Ancona in data [REDACTED], rep. [REDACTED], con ipoteca volontaria attiva a favore di [REDACTED], filiale di [REDACTED], concessa a garanzia del mutuo. Il mutuo prevedeva l'ammortamento in n. 300 rate mensili (25 anni) di importo pari a circa euro [REDACTED], comprensiva di interessi al tasso annuo nominale variabile del 3,35% (**doc. n. 6**). Sull'immobile oltre all'ipoteca volontaria di primo grado di cui sopra, insiste un'ipoteca di secondo grado a favore della [REDACTED] ed un'ipoteca di terzo grado a favore di [REDACTED] (**doc. n. 7**).

- b) Immobile sito nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED], censito catastalmente al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio [REDACTED], Particella [REDACTED], Subalterno - , Rendita Euro [REDACTED], Categoria C/2, Classe 1, di 405 mq.. Sull'immobile insiste ipoteca di primo grado a favore della Banca [REDACTED] ed ipoteca di secondo grado a favore di [REDACTED] (**doc. n. 8**).

3.3 Patrimonio mobiliare

L'attivo patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione mensile del Sig. Marchegiani Daniele (**doc. 4**) che, al momento di redazione della presente relazione, costituisce l'unica entrata ed alla quale va detratto il sostentamento per il suo nucleo familiare che, oltre al debitore stesso, si compone della compagna Sig.ra [REDACTED] e di due figli ancora minorenni, [REDACTED] e [REDACTED].

L'attivo disponibile, consta fondamentalmente:

- 1) **Carta di credito** denominata "*Unicredit Genius Card* " con saldo attivo al [REDACTED] pari a euro [REDACTED] (**doc. n. 9**). Il ricorrente non è titolare di conto corrente.

2) **Stipendio** – Il Sig. Marchegiani Daniele è percettore di reddito da lavoro dipendente part time indeterminato fornito alla ditta [REDACTED] dal quale percepisce uno stipendio netto mensile in busta paga (per 13 mensilità) di circa euro [REDACTED], somma già ridotta del pignoramento presso terzi promosso dal [REDACTED]. per euro [REDACTED] (calcolato mediamente da quanto trattenuto nelle buste paga di luglio-agosto-settembre-ottobre 2023). Allo stato pertanto il ricorrente, in assenza del predetto pignoramento, avrebbe a disposizione un netto in busta paga per circa euro [REDACTED].

- 3) **Beni mobili registrati** – Il sig. Marchegiani Daniele non risulta essere proprietario di alcun bene mobile registrato (**doc. n. 10**).

3.4 Situazione debitoria

La reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori (**doc. n. 11**) con invio a mezzo Pec in data 02/05/2023 e 29/05/2023 a tutti i creditori indicati dall'istante della comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:

- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza del pretesto;

- L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica della natura dei crediti maturati e maturandi;
- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

Alla data odierna sono state ricevute dalla scrivente le seguenti note di precisazione:

- 1) Comune di Falconara Marittima
- 2) Agenzia Entrate Riscossioni
- 3) Camera di Commercio di Ancona
- 4) Agenzia Entrate
- 5) BCC NPLs 2020 S.r.l
- 6) INPS
- 7) Regione Marche

Dalle note di precisazione ricevute, si può ricostruire la seguente reale debitoria:

CREDITORE	TIPO	IMPORTO DEBITO
AMCO SPA cessionaria del credito Monte Paschi di Siena a cui la Banca Toscana è stata incorporata nel 2009	Mutuo ipotecario n. [REDACTED] del [REDACTED] per acquisto casa di abitazione	€ [REDACTED]

L'importo del suddetto credito è determinato dal residuo del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della propria casa di abitazione, erogato da Banca Toscana S.p.A., successivamente incorporata da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che ha ceduto il credito alla AMCO S.p.A. che, **ammonta a euro [REDACTED]**. Alla data di redazione della presente relazione, il Gestore non ha ancora ricevuto da parte del creditore alcun riscontro alla richiesta di precisazione del credito, inviata tramite pec in data 29/05/2023 e pertanto si riporta quanto indicato nella Centrale Rischi alla data dell'ultimo rilevamento di settembre 2023 (**doc. n. 12**).

CREDITORE	TIPO	IMPORTO DEBITO
Agenzia Entrate Riscossioni	Debiti tributari	€ [REDACTED]

Il debito deriva da cartelle di pagamento (**doc.n.13**) per contravvenzioni al codice della strada, Irpef, Addizionali comunali e regionali e relative sanzioni. Parte dello stesso, € [REDACTED], è oggetto di procedura cautelare mediante iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà del ricorrente innanzi descritti avvenuta in data [REDACTED].

Il particolare il credito è stato così precisato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni:

- 1) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art 2778 c.c.;
- 2) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 4 artt. 2772 e 2749 c.c. n. 4 art. 2780 c.c.;
- 3) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 4 artt. 2772 e/o 2758 c.c. e n. 4 art. 2780 e/o n. 7 art. 2778 cc;
- 4) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 7 art. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.;
- 5) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.;
- 6) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 20 art. 2752 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
- 7) € [REDACTED] **in privilegio**, grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
- 8) € [REDACTED] **in chirografo**

CREDITORE	TIPO	IMPORTO DEBITO
Comune di [REDACTED] [REDACTED]	Tassa rifiuti e IMU	€ [REDACTED]

Il debito deriva da avvisi di accertamento, solleciti ed inviti di pagamento per la TARI (Tassa Rifiuti) e per IMU pregressa, alcuni dei quali oggetto di ingiunzione di pagamento, comunicato dal Comune di [REDACTED] in data 11/05/2023 (**doc.n.14**) per un totale di **euro** [REDACTED] **come credito di natura privilegiata** ai sensi dell'art. 2752, comma 3, del c.c.,.

CREDITORE	TIPO	IMPORTO DEBITO
Agenzia delle Entrate	Irpef Addizionali regionale e comunale	€ [REDACTED]

Il debito deriva da due avvisi di accertamento inviati dal Centro operativo di Pescara, area controlli e accertamenti centralizzati e dalla Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio controlli, attinenti l'imposta Irpef per gli anni 2017 e 2018 che non sono inclusi nella certificazione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'importo complessivo del credito, comunicato dall'Agenzia delle Entrate in data 02/05/2023, ammonta a euro [REDACTED] come credito di natura privilegiata (**doc. n. 15**).

CREDITORE	TIPO	IMPORTO DEBITO
doValue S.p.A. procuratrice e mandataria di BCC NpLs S.r.L.	Rilascio fidejussioni bancarie	€ [REDACTED]

L'importo del suddetto credito, così come comunicato dalla doValue S.p.A. a mezzo del proprio difensore [REDACTED], in data 28/06/2023 (**doc. n. 16**), deriva da fidejussioni bancarie che il ricorrente ha rilasciato in favore della società [REDACTED], successivamente dichiarata fallita con sentenza n. [REDACTED] (**doc. n. 17**).

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

4.1 Presupposto soggettivo

E' legittimato ad adire le procedure di cui alla L. 3/2012, così come modificata dal D.L. n. 179/2012, il consumatore inteso quale persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nella fattispecie in esame il Sig. Marchegiani Daniele può indubbiamente qualificarsi come consumatore rispetto alle obbligazioni assunte, atteso che lo stesso non ha mai svolto attività professionale e/o imprenditoriale.

Come si vedrà nel prosieguo della presente relazione, la situazione debitoria è maturata in conseguenza di un'esposizione finanziaria sempre maggiore, conseguente al rilascio di fidejussioni bancarie per la società [REDACTED] della quale il ricorrente non era né socio, né amministratore.

4.2 Presupposto oggettivo

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al "consumatore" (art. 2, co.1, lett. e)) che versi in uno "stato di sovraindebitamento" (art. 2, co. 1, lett. c)) ossia versi in una situazione di "crisi" o di "insolvenza" che si manifestano: - con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero - con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

La norma elenca talune condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l'accesso alla procedura. In particolare, il debitore è ammissibile, se: - non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa

grave, malafede o frode; - non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia: - determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento; - violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (art. 69, co. 2).

Per verificare la situazione di sovraindebitamento vanno dunque individuate le obbligazioni assunte dal debitore e la successiva maturazione conseguente al mancato pagamento che possono riassumersi per mera finalità riepilogativa nella tabella seguente:

CREDITORE	RAGIONI DEL DEBITO	IMPORTO DOVUTO
AMCO SPA cessionaria del credito Monte Paschi di Siena a cui la Banca Toscana è stata incorporata nel 2009	Mutuo ipotecario n. [REDACTED] del 04/12/2003	€ [REDACTED]
Agenzia Entrate Riscossioni	Debiti tributari	€ [REDACTED]
Comune di [REDACTED]	Tassa rifiuti e IMU	€ [REDACTED]
Agenzia delle Entrate	Irpef -Addizionali regionale e comunale	€ [REDACTED]
doValue S.p.A. procuratrice e mandataria di BCC NpLs S.r.L.	Rilascio fidejussioni bancarie	€ [REDACTED]
TOTALE		€ [REDACTED]

Dalla tabella si evince l'assoluta *"inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"* che non consentono all'istante di poter ripianare la propria posizione debitoria.

Il Sig. Marchegiani Daniele svolge l'attività di impiegato part time presso la [REDACTED], percependo uno stipendio netto mensile di circa euro [REDACTED], attualmente ridotto a circa [REDACTED] per effetto del pignoramento di 1/5 promosso dal [REDACTED].

Aggiungendo lo stipendio netto mensile percepito dalla compagna, sig.ra [REDACTED], pari a euro [REDACTED] ([REDACTED] netti annui), il reddito complessivo mensile della famiglia del ricorrente

ammonta a euro [REDACTED] con i quali far fronte alle spese per il sostentamento; reddito che in assenza del pignoramento del quinto dello stipendio ammonterebbe a complessivi euro [REDACTED]

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che attualmente vi è un forte squilibrio finanziario, ovvero la chiara e palese incapacità di far fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, atteso che, anche al lordo del pignoramento del quinto dello stipendio da parte del [REDACTED], non vi sono redditi sufficienti oltre il minimo vitale, per poter onorare i debiti contratti mediante il regolare pagamento rateale previsto.

Secondo le tabelle Istat, la soglia di povertà assoluta 2022 riferita al centro Italia, ammonterebbe ad euro 1.705,89, per un nucleo familiare composto da quattro persone di cui due minorenni.

CALCOLO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA (FONTE ISTAT)

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

*Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.*

Tipologia familiare	2021		2022	
	Periferia area metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più	Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana)	Periferia area metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più	Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana)
1 comp. 18-29	793,06	760,68	880,24	861,14
1 comp. 30-59	787,03	754,65	874,56	855,45
1 comp. 60-74	738,42	706,04	829,56	810,46
1 comp. 75+	735,66	703,28	829,37	810,27
2 comp. 30-59	1.088,13	1.048,69	1.203,85	1.177,64
1 comp. 18-29 1 comp. 30-59	1.091,14	1.051,71	1.206,23	1.180,02
2 comp. 60-74	1.007,60	968,17	1.132,24	1.106,02
2 comp. 75+	1.005,03	965,60	1.135,00	1.108,79
1 comp. 60-74 1 comp. 75+	1.006,32	966,88	1.133,62	1.107,41
1 comp. 30-59 1 comp. 75+	1.046,15	1.006,72	1.168,99	1.142,78
1 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.047,46	1.008,02	1.167,63	1.141,42
1 comp. 30-59 2 comp. 75+	1.257,23	1.209,16	1.413,34	1.378,43
1 comp. 30-59 1 comp. 60-74 1 comp. 75+	1.257,84	1.209,77	1.411,22	1.376,31
1 comp. 30-59 2 comp. 60-74	1.258,44	1.210,37	1.409,10	1.374,19
2 comp. 30-59 1 comp. 75+	1.295,38	1.247,31	1.443,91	1.409,00
2 comp. 18-29 1 comp. 60-74	1.298,46	1.250,39	1.442,74	1.407,83
2 comp. 30-59 1 comp. 60-74				

	1.296,01	1.247,93	1.441,82	1.406,91
1 comp. 18-29 1 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.297,24	1.249,17	1.442,29	1.407,38
3 comp. 30-59	1.334,50	1.286,43	1.475,48	1.440,57
1 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.335,51	1.287,44	1.475,72	1.440,80
2 comp. 18-29 1 comp. 30-59	1.336,50	1.288,43	1.475,94	1.441,03
1 comp. 11-17 2 comp. 30-59	1.330,25	1.282,18	1.466,39	1.431,47
1 comp. 11-17 1 comp. 18-29 1 comp. 30-59	1.331,26	1.283,19	1.466,63	1.431,71
1 comp. 4-10 1 comp. 18-29 1 comp. 30-59	1.224,16	1.176,09	1.353,27	1.318,36
1 comp. 0-3 2 comp. 30-59	1.218,73	1.170,66	1.344,80	1.309,88
2 comp. 30-59 2 comp. 60-74	1.519,12	1.462,29	1.695,01	1.651,27
1 comp. 18-29 1 comp. 30-59 2 comp. 60-74	1.518,94	1.462,11	1.693,98	1.650,24
1 comp. 18-29 2 comp. 30-59 1 comp. 75+	1.555,82	1.498,99	1.728,53	1.684,79
1 comp. 18-29 2 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.556,01	1.499,19	1.725,97	1.682,23
1 comp. 18-29 3 comp. 30-59	1.594,09	1.537,26	1.758,97	1.715,24
2 comp. 18-29 2 comp. 60-74	1.518,76	1.461,93	1.692,94	1.649,21
2 comp. 18-29 1 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.555,59	1.498,76	1.724,69	1.680,96
2 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.593,42	1.536,59	1.757,44	1.713,71
1 comp. 11-17 1 comp. 18-29 1 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.554,57	1.497,75	1.719,76	1.676,03
1 comp. 11-17 2 comp. 18-29 1 comp. 30-59	1.592,59	1.535,76	1.751,85	1.708,12
1 comp. 11-17 1 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.593,29	1.536,47	1.753,41	1.709,68
2 comp. 11-17 2 comp. 30-59	1.593,40	1.536,58	1.749,62	1.705,89
2 comp. 18-29 2 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.782,44	1.711,94	1.974,94	1.917,43
2 comp. 18-29 3 comp. 30-59	1.821,08	1.750,58	2.008,35	1.950,84
3 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.818,90	1.748,40	2.005,25	1.947,74
1 comp. 11-17 1 comp. 18-29 2 comp. 30-59 1 comp. 60-74	1.786,14	1.715,64	1.974,85	1.917,34
3 comp. 11-17 2 comp. 30-59	1.833,94	1.763,43	2.008,96	1.951,44
1 comp. 4-10 2 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.720,77	1.650,27	1.898,16	1.840,65
1 comp. 4-10 1 comp. 11-17 1 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.723,78	1.653,28	1.897,38	1.839,87
1 comp. 4-10 2 comp. 11-17 2 comp. 30-59	1.727,12	1.656,62	1.896,94	1.839,42
2 comp. 4-10 1 comp. 11-17 2 comp. 30-59	1.623,54	1.553,04	1.788,17	1.730,66
1 comp. 0-3 1 comp. 4-10 1 comp. 11-17 2 comp. 30-59	1.633,65	1.563,15	1.794,90	1.737,38
1 comp. 0-3 2 comp. 4-10 2 comp. 30-59	1.529,82	1.459,31	1.685,87	1.628,36
1 comp. 11-17 2 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.823,51	1.753,01	2.006,08	1.948,56
2 comp. 11-17 1 comp. 18-29 2 comp. 30-59	1.828,52	1.758,02	2.007,31	1.949,80
(a) Il 2021 è stato ricostruito secondo la nuova metodologia.				

Calando tale risultato alla famiglia del ricorrente ed al suo indebitamento, avremo:

- Stipendio netto nucleo Marchegiani anno 2022 euro [REDACTED] (al netto del pignoramento)
- a dedurre minimo vitale previsto dall'Istat pari a euro [REDACTED]
- importo disponibile pari euro [REDACTED]

Pertanto non vi è dubbio che la famiglia Marchegiani rischi di rientrare in quel novero di famiglie che vivono alla soglia della povertà assoluta.

In conclusione, può dunque affermarsi che il sig. Marchegiani Daniele si trova in una situazione di "sovraindebitamento", ovvero in quella situazione definita ex art. 6 comma 2 lett. a) della L. 3/2012 come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

4.3 Condizioni ostative e atti in frode

Dalla documentazione fornita e dalla documentazione integrativa prodotta, è stato possibile verificare che il ricorrente:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Codice della Crisi;
- b) Non ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti di cui al Codice della Crisi;
- c) Ha fornito la necessaria documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare, per la maggior parte, al rilascio di fidejussioni in favore della società [REDACTED], di proprietà [REDACTED], che verrà dichiarata fallita con sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Ancona in data [REDACTED].

La fidejussione veniva rilasciata a seguito della contrazione di un mutuo fondiario di euro 600.000,00 in data 23/02/2011, concesso dalla allora [REDACTED], al Sig. [REDACTED], terzo datore di ipoteca volontaria, padre del ricorrente e Amministratore Unico della società [REDACTED]. Oltre al ricorrente, prestavano la fidejussione per la complessiva somma di € 800.000,00, il fratello del ricorrente, [REDACTED], la madre del ricorrente e socia della [REDACTED].

Detto finanziamento veniva contratto, secondo quanto riportato nell'atto di mutuo, "*..con lo scopo di aumentare la liquidità personale del contraente per il successivo versamento in c/capitale nella società di famiglia (la [REDACTED])*" (doc. n. 18). In realtà, secondo quanto dichiarato dal Sig. Marchegiani Daniele e dal fratello [REDACTED], il suddetto mutuo veniva contratto per il pagamento del debito pregresso in capo alla [REDACTED], presso la stessa Banca.

Successivamente, in data 07/11/2015, con atto di “concessione integrativa di ipoteca su altri beni a garanzia di mutuo preesistente” a rogito del Notaio Andrea Masseri di Ancona, Rep. [REDACTED]/Racc. [REDACTED] la Banca [REDACTED], a maggior garanzia dell’esposizione debitoria del Sig. [REDACTED], iscriveva ipoteca (per la complessiva somma di € 800.000) su ulteriori beni del debitore principale e su beni immobili di proprietà dei fidejussori Marchegiani Daniele e [REDACTED].

In data 18/02/2017, sempre la Banca [REDACTED] con un ulteriore atto di “concessione integrativa di ipoteca su altri beni a garanzia di mutuo preesistente” a rogito Notaio Andrea Praticò di Falconara Marittima, Rep. [REDACTED]/Racc. [REDACTED], questa volta atto a garantire ulteriormente un finanziamento di euro 250.000,00 concesso alla [REDACTED], nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria, iscriveva ipoteca (per la complessiva somma di € 250.000) sui beni di proprietà dei fidejussori [REDACTED], Marchegiani Daniele e [REDACTED].

Riassumendo, a fronte della concessione di un mutuo ipotecario pari a € 600.000,00 e dell’apertura di credito di un di un conto corrente assistito da garanzia ipotecaria per euro 250.000,00, la allora Banca [REDACTED], ha richiesto e ottenuto garanzie ipotecarie per complessivi € 1.850.000,00, valore che raggiunge il 218% di quanto concesso.

A questo punto è legittimo dubitare se l’istituto di credito concedente abbia rispettato quanto previsto dal nostro ordinamento, ovvero abbia rispettato il **principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie** rispetto all’entità del debito cui esse accedono, che trova applicazione ad esempio negli artt. 2872 c.c. e 39, comma 5, T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Tuttavia, non è infrequente che gli istituti di credito mirino ad assicurarsi la maggiore garanzia bancaria possibile nei confronti del mutuatario, ponendo in essere così, una situazione di **eccesso di garanzie bancarie**, discostandosi dalla richiamata regola di proporzionalità.

La giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il seguente principio relativo ai casi di **sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito**: “La condotta della banca finalizzata ad ottenere, all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie è stata ritenuta illegittima”. Ciò, sulla base dei **criteri di correttezza e buona fede** cui deve uniformarsi il comportamento delle parti nel corso delle trattative contrattuali, in modo tale da impedire la pattuizione di condizioni contrattuali del tutto irragionevoli ed ingiustificate (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015).

Anche la giurisprudenza di legittimità ha stigmatizzato, in termini di abuso del diritto, la condotta del creditore che si traduca nel porre in essere una sproporzione originaria tra garanzie e credito garantito:.. “il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di **abuso dello strumento della cautela** rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore”

(Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533)

I beni immobili di proprietà del ricorrente, sig. Marchegiani Daniele, che risultano gravati da ipoteca a seguito del sopra richiamato mutuo fondiario del 23/02/2011, sono i seguenti:

- 1) Magazzino posto al piano terra con annessa corte, sito a [REDACTED], Via [REDACTED], [REDACTED] censito al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], categoria C/2, classe 1, di metri quadrati 405, rendita catastale € [REDACTED] – piena proprietà del ricorrente;
- 2) Casa di abitazione al piano terra con annessa corte, sita a [REDACTED] n. [REDACTED], censita al foglio [REDACTED], particelle [REDACTED] e [REDACTED], categoria A/4, classe 3, di 5 vani, rendita catastale € [REDACTED] – piena proprietà del ricorrente.

Il pagamento delle rate del predetto mutuo fondiario, a seguito del cattivo andamento economico della società [REDACTED], che sarà successivamente dichiarata fallita, di cui il contraente era l'Amministratore unico che lo aveva contratto proprio per le esigenze di liquidità della medesima, non vengono più onorate e in data 23/12/2022, la Banca notifica un atto di precetto per l'importo complessivo di € 476.962,73 oltre interessi (riferito al solo debito del mutuo ipotecario). L'intimazione di pagamento è rivolta in solido tra loro, oltre al contraente principale [REDACTED], ai fidejussori Marchegiani Daniele e [REDACTED] e [REDACTED].

L'atto di precetto risulta essere emesso dalla BCC NPLS S.r.L. quale cessionaria del credito della Banca [REDACTED], e per essa la mandataria doValue S.p.A (doc.n. 19).

In particolare il Sig. Marchegiani Daniele nel "garantire" i debiti contratti dalla [REDACTED], non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza di controlli di cui all'art. 39, comma 5, T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), concedeva fidejussioni personali e garanzie ipotecarie sui propri beni in totale assenza di indici del futuro insuccesso dell'attività della società garantita e senza la consapevolezza che dopo 7 anni la società per la quale le aveva prestate sarebbe fallita.

Non si ravvisano pertanto elementi di colpa grave in capo al sig. Marchegiani Daniele in quanto lo stesso non ha cagionato il dissesto della società di proprietà dei suoi genitori in favore della quale prestò le fidejussioni, né ha cagionato volontariamente il suo personale sovraindebitamento, che deriva quasi unicamente dal dissesto della società di cui il padre era amministratore e la madre socia: la sua unica colpa, se tale può essere definita, è stata quella di prestare la fidejussione per evidenti vincoli di solidarietà familiare (Sentenza 3/2023 del 08/02/2023 Tribunale di Cuneo).

Il Gestore, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 68, comma 3, D.Lgs.14/2019, ritiene utile indagare anche il c.d. "merito creditizio" degli istituti eroganti, previsto all'art. 124 bis del TUB (Testo Unico Bancario), seppur nel caso di specie, non nei confronti del destinatario del finanziamento ma nei confronti del terzo datore di ipoteca, ruolo ricoperto dal sig. Marchegiani Daniele.

Il dettato normativo dell'art. 124 bis TUB impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto, di verificare il merito del consumatore, inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale, attraverso la raccolta

di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero dall'interrogazione di una banca dati pubblica, la Crif.

Una disposizione che rappresenta la concretizzazione nazionale dell'art. 8 della direttiva 2008/48 CE, attuata in Italia per il tramite del D.Lgs. 141/2010 che ha introdotto il principio del c.d. "*prestito responsabile*"; in particolare, tenuto conto della relazione biunivoca esistente tra facilità di accesso al credito e prospettive di sovraindebitamento dei privati, la direttiva europea mira a contenere gli effetti distorsivi di un eccessivo ricorso al finanziamento, in un'ottica di corresponsabilizzazione tra istituto di credito e cliente, segnando, così, un punto di rottura rispetto all'impostazione tradizionale che riconosceva unicamente il finanziato/consumatore quale responsabile della situazione di insolvenza generatasi.

L'obbligo di verifica del merito creditizio, incentrato sull'analisi dell'affidabilità economico-finanziaria del cliente, essenziale al fine di conoscere il profilo di rischio legato al finanziamento e, dunque, accertare la capacità del finanziato di restituire gli importi erogati con rate costanti, assolve una eterogenea funzione protettiva: a) nei confronti dei finanziatori, posto che la concessione di finanziamenti eccessivi rende particolarmente difficoltoso il recupero del credito erogato; b) nei confronti dei soggetti finanziati che, sebbene beneficiari di un credito più cospicuo, sarebbero onerati del versamento di rate mensili maggiorate, con un connesso prevedibile innalzamento del rischio di insolvenza a fronte della impossibilità di restituire il credito; c) nei confronti del mercato tenuto conto che, in un'ottica macroeconomica, l'erogazione di crediti esorbitanti costituisce un problema non già limitato al singolo istituto mutuante, quanto, piuttosto, alla complessità degli operatori finanziari esposti al rischio del completo default del sistema bancario; d) nei confronti di altri creditori del debitore sovra finanziato che, sprovvisto delle risorse necessarie per ripianare la propria posizione di passività, potrebbe smettere di onorare tutti i suoi debiti.

Nella consapevolezza dell'insussistenza di un precetto normativo idoneo ad investire il finanziatore dell'onere di verificare il merito creditizio, può ravvisarsi un fondamento positivo in tal senso negli artt. 1175-1176-1337 c.c., norme precettive queste che guardano alla buona fede, alla diligenza ed alla correttezza quali principi generali reggenti il rapporto obbligatorio. In questo senso, il finanziatore che verifica diligentemente il merito creditizio del cliente assume una condotta rispettosa dei c.d. principi di sana e corretta gestione, punti cardine dell'attività degli imprenditori operanti nel settore del credito (artt. 53-67-108-114 quinquies, II co. – 114 quaterdecies TUB – Accordi di Basilea del 1988, Regolamento UE 575/2013).

Ebbene, sulla scorta dei rilievi che precedono, può dirsi non corrispondente ad una condotta conforme ai principi di buona fede e diligenza quella della Banca [REDACTED] in quanto non sembra abbia effettuato concretamente verifiche circa la solvibilità e capienza economico-patrimoniale del soggetto finanziato, il padre del ricorrente, ne' tanto meno del soggetto terzo datore di ipoteca, il ricorrente Marchegiani Daniele.

La presunzione nasce dal fatto che il soggetto finanziato era l'amministratore e socio della società [REDACTED] che, a titolo personale contraeva un mutuo ipotecario di € 600.000,00 da versare successivamente nelle casse della società stessa (...secondo i fidejussori destinato a pagare altri debiti precedentemente contratti con lo stesso istituto di credito) a fronte del quale la Banca richiede e ottiene ipoteche volontarie su beni immobili del debitore stesso, della moglie (anch'essa socia

della società [REDACTED]), e dei figli Marchegiani Daniele e [REDACTED]: garanzie personali complessive per € 1.850.000,00. Tale importo oltre a garantire il mutuo garantirà anche un'apertura di credito in conto corrente precedentemente concessa alla [REDACTED] per € 250.000,00. In buona sostanza le garanzie ricevute sono pari al 218% del valore del debito.

Orbene, stante la richiesta di garanzia fidejussoria così cospicua, la scrivente ritiene che l'istituto di credito non abbia valutato il merito creditizio del debitore e dei suoi fidejussori secondo i parametri propri della diligenza, secondo la quale, la concessione di un credito deve avvenire sotto l'aspetto logico e di buon senso, dopo l'esame di determinati parametri che possano far prevedere la possibilità che il debitore ottemperi al pagamento.

A parte la preliminare verifica in ordine alla "storia finanziaria" del soggetto, ovvero la puntualità dello stesso ad estinguere correttamente i finanziamenti ottenuti, il finanziatore diligente deve verificare il presupposto sostanziale della capacità reddituale; in altri termini, l'indebitamento non deve essere eccessivo rispetto al reddito della persona, con una indicazione di massima degli istituti centrali e di vigilanza che consigliano una esposizione non superiore al 30-33%.

Ebbene, qualora, come assai frequentemente successo, l'Istituto finanziario abbia provveduto a concedere il finanziamento per un importo oggettivamente non sostenibile dal debitore, sarà l'Istituto medesimo ad essere responsabile per inadempimento nei confronti del debitore.

Ne discenderebbe, infatti, una palese responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, in capo alla Banca, la quale avrebbe tenuto una condotta in violazione dei principi di correttezza di cui all'art. 1175 cc e di diligenza professionale ex art. 1176 cc, come ulteriormente delineati dal codice del consumo e dal TUB (Corte di Giustizia UE del 27.3.2014, causa C-565-2012; Ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; Decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013; ABF, Collegio di Roma, n. 4440 del 20.8.2013; Tribunale di Mantova sentenza del 6.4.2006, rg. 645/2003).

Nella fattispecie in esame, pertanto, ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 3, del C.C.I., a parere della scrivente, si ravvisa in capo all'istituto bancario la violazione dei principi di cui all'articolo 124-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con la conseguenza che lo stesso istituto di credito non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

In ragione di quanto esposto, pertanto, va escluso che il ricorrente sig. Marchegiani Daniele abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dell'istante ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Il nucleo familiare del ricorrente attualmente può contare su un reddito complessivo netto mensile pari a € [REDACTED] derivante dal reddito percepito dal ricorrente pari a € [REDACTED] (al lordo del

pignoramento di 1/5) in qualità di lavoratore dipendente e dal reddito percepito dalla sua compagna, [REDACTED], di € [REDACTED] derivante sempre da un rapporto di lavoro dipendente.

Le spese necessarie al mantenimento di tale nucleo familiare sono state quantificate in complessivi € [REDACTED] mensili, indicati nella tabella sotto riportata:

Spese mensili del nucleo familiare	Importo
Spese alimentari	[REDACTED]
Utenze varie	[REDACTED]
Spese automobile	[REDACTED]
Visite mediche	[REDACTED]
Spese sport figli	[REDACTED]
Varie	[REDACTED]
Totale spese mensili	[REDACTED]

La quantificazione delle spese per il mantenimento del nucleo familiare, tenendo come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica (anno 2021) come da tabella sotto riportata:

Dataset: Spese per consumi	
Tipo dato	spesa media mensile familiare (in euro correnti)
Territorio	Italia
Selezione periodo	2021
Numero componenti della famiglia	4
Totale	€ 3.105,54

Dati estratti il 01 Dec 2023 07:16 UTC (GMT) da I.Stat

è sembra dubbio congrua ma nel contempo insufficiente a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.

In considerazioni di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del ricorrente di onorare gli impegni finanziari assunti.

7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dall'analisi della documentazione prodotta dal ricorrente, dalle informazioni raccolte e dall'esito delle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e la Banca dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia non si rilevano anomalie o elementi diversi da quelli esposti dal proponente.

Dalla visura estratta dal Registro Informatico dei Protesti, non risultano protesti a carico del ricorrente (doc. n. 20).

8. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal Gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori e non sono emersi, elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori laddove per "atti in frode" si intende "con valenza ingannevole" e presuppone che il ricorrente abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

Negli ultimi cinque anni non è stato compiuto dal sig. Marchegiani Daniele alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori.

9. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Come risulta dal preventivo sottoscritto con OCC Commercialisti Regione Marche, il sig. Marchegiani si è impegnato a corrispondere un importo pari a € [REDACTED].

In particolare, avendo ipotizzato un attivo di circa € [REDACTED] ed un passivo di € [REDACTED], il compenso totale, applicando la riduzione del 40% prevista dall'articolo 16 del D.M. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € [REDACTED].

In conseguenza dell'aggiornamento degli importi dell'attivo e del passivo, la sottoscritta ha redatto un preventivo revisionato con i nuovi dati accertati: attivo € [REDACTED] e passivo € [REDACTED] che si allega alla presente con la firma per accettazione da parte del debitore e che prevede un compenso pari a € [REDACTED] Iva compresa.

Per quanto riguarda la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi *"....devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"*.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano del consumatore, provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione e poi di quelle in privilegio. Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza sul debito complessivo.

Con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., si precisa che la sottoscritta non ha richiesto al ricorrente il versamento di alcun acconto.

Con riguardo alle modalità di pagamento degli importi dovuti all'OCC Commercialisti Regione Marche, il sig. Marchegiani ha sottoscritto specifico accordo che prevede il pagamento integrale in prededuzione degli importi dovuti. In ogni caso, anche per l'OCC, ove l'adito Giudice ritenga opportuno modificare i tempi di pagamento dei creditori in prededuzione, il sig. Marchegiani si rende disponibile a tale modifica, considerando altresì che ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del CC.II *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale."*

Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.”

10. SINTESI DEL CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E LE PROPOSTE PER I SINGOLI CREDITORI

Il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente costituisce il massimo dell'impegno che lo stesso può sopportare in relazione alla propria capacità reddituale e patrimoniale tenendo conto delle esigenze della propria famiglia, che si ricorda, è formata da se stesso, dalla compagna [REDACTED] e da due figli minorenni.

Il sig. Marchegiani mantiene la propria famiglia grazie al reddito che gli deriva da un rapporto di lavoro subordinato che prevede un entrata mensile netta pari a € [REDACTED] (al lordo del pignoramento del 1/5) e al reddito percepito dalla compagna [REDACTED], anch'ella dipendente con percezione di reddito mensile netto pari a € [REDACTED] (complessivamente € [REDACTED]).

Dedotte le spese necessarie per il mantenimento della famiglia, pari ad € [REDACTED], il ricorrente ritiene di poter riservare al ceto creditorio una quota pari a [REDACTED] mensile da versare per otto anni, per un ammontare complessivo pari a € [REDACTED].

All'importo di cui sopra, dovrà aggiungersi la cessione del bene immobile sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED] attraverso la modalità esecutiva della “*cessio bonorum*”, valorizzato con quanto ricavato dalla vendita attraverso modalità competitiva che sarà effettuata direttamente dal ricorrente o dal liquidatore eventualmente nominato dal Tribunale, il cui valore presumibile di realizzo secondo la stima redatta dall'Agenzia Immobiliare [REDACTED] S.r.l. redatta il 03.10.2023, ammonta ad € [REDACTED] (doc. n. 21).

Valore così quotato per le pessime condizioni in cui versa l'immobile in quanto in quanto ha il tetto in amianto, pericolante (da demolire), ha la pavimentazione completamente danneggiata e gli infissi da sostituire. Tutti elementi che comportano una notevole diminuzione del prezzo di almeno il 50% riferito soprattutto ai notevoli costi di smaltimento dell'amianto. Se poi si aggiunge che il canale delle vendite giudiziarie porterà ad una diminuzione del prezzo minimo di offerta con ribassi del 25% per non meno di due tentativi di vendita, il ricavato presumibile di realizzo si attesta a € [REDACTED] ($€ [REDACTED] - 25\% = € [REDACTED] - 25\% = € [REDACTED]$).

Ovviamente un differente risultato di liquidazione, più o meno favorevole al ceto creditorio, comporterà di conseguenza una percentuale maggiore o minore di soddisfazione per il creditore ipotecario di primo grado.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la somma che il ricorrente metterà a disposizione del ceto creditorio in un lasso temporale di anni 8, risulta essere stimata pari a € [REDACTED] ($€ [REDACTED] + [REDACTED]$).

La proposta di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Marchegiani prevede il pagamento in percentuale dei debiti entro il termine di circa 8 anni e la formazione delle diverse classi per il pagamento dei creditori in prededuzione, dei creditori assistiti da privilegio ipotecario e dei creditori in privilegio.

Classe I – Pagamento integrale delle spese prededucibili per un totale di € [REDACTED]

[REDACTED] Compenso OCC € [REDACTED]

[REDACTED] Spese procedura per trascrizione sentenza e varie € [REDACTED]

[REDACTED] Spese asta per la vendita immobile di Via [REDACTED] € [REDACTED]

Classe II – Pagamento nella percentuale del 34,85% per il creditore ipotecario su immobile di
[REDACTED] alla Via [REDACTED]

[REDACTED] Amco S.p.a. € [REDACTED]

Classe III – Pagamento nella percentuale del 5,70% (o minore o maggiore a seguito del ricavato della vendita dell'immobile sito a [REDACTED] alla Via [REDACTED]) per il creditore ipotecario di primo grado

[REDACTED] BCC NpLs Srl € [REDACTED]

Classe IV – Pagamento nella percentuale del 6,93 % dei creditori privilegiati mobiliari

[REDACTED] Agenzia Entrate e Riscossioni € [REDACTED]

[REDACTED] Agenzia Entrate € [REDACTED]

TOTALE DEBITI CONSOLIDATI € [REDACTED]

Di seguito una tabella riepilogativa:

CREDITORI	DEBITO INIZIALE	DECURTATO IN %	ABBATTIMENTO	DEBITO POST OMOLOGA	% PAGAMENTO
AMCO S.p.A. - Credito PRIVILEGIATO					
Mutuo ipotecario acquisto casa abitazione	[REDACTED]	65%	[REDACTED]	[REDACTED]	34,85%
Agenzia Entrate Riscossioni	[REDACTED]	93,07%	[REDACTED]	[REDACTED]	6,93%
Credito PRIVILEGIATO	[REDACTED]	100%	[REDACTED]	[REDACTED]	
Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]				
Comune di [REDACTED]	[REDACTED]	100%	[REDACTED]	[REDACTED]	
Credito PRIVILEGIATO	[REDACTED]	100%	[REDACTED]	[REDACTED]	
Credito CHIROGRAFARIO	[REDACTED]				
Agenzia delle Entrate	[REDACTED]	93,07%	[REDACTED]	[REDACTED]	6,93%
Credito PRIVILEGIATO	[REDACTED]				
doValue Spa Proc.mandataria BCC NpLs	[REDACTED]	94%	[REDACTED]	[REDACTED]	5,70%
Credito PRIVILEGIATO	[REDACTED]				
Compenso per l'OCC	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	100%
Credito PREDEDUCIBILE	[REDACTED]				
Spese procedura stimate	[REDACTED]	0	[REDACTED]	[REDACTED]	100%
Credito PREDEDUCIBILE	[REDACTED]				
TOTALE	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	

L'arco temporale di soddisfazione dei creditori prededucibili e dei creditori muniti di privilegio immobiliare potrebbe essere il seguente:

- I creditori prededucibili, soddisfatti integralmente, verranno soddisfatti nell'arco temporale di circa 31 mesi;
- I creditori muniti di privilegio immobiliare, soddisfatti nella misura del 34,85%, del 5,70% e del 6,93% del debito residuo, saranno soddisfatti nell'arco temporale di circa 8 anni (a partire dal 32° mese) in relazione alle tempistiche legate all'andamento della vendita dell'immobile cat. C/1 sito in [REDACTED];
- I creditori chirografari, non saranno soddisfatti per incapacienza.

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'ex art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 e dall'art 67, quarto comma del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019, nella proposta di Piano del Consumatore, ovvero nel Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, si può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il ricorrente, ferma la sua meritevolezza e il diritto a poter accedere al beneficio della esdebitazione cui mira la norma e fermo il diritto a preservare le risorse per una vita dignitosa, mette a disposizione del ceto creditorio: a) un importo pari ad € [REDACTED] mediante il versamento di una quota mensile pari a € [REDACTED] per otto anni b) la cessione del bene immobile ubicato a [REDACTED] alla Via [REDACTED] il cui controvalore, generato dal presumibile valore di realizzo risultante dalla vendita competitiva, viene ipotizzato pari a € [REDACTED], ceduto ai creditori attraverso la modalità esecutiva della "*cessio bonorum*".

Per quanto attiene al versamento della rata mensile di € [REDACTED] per otto anni sino al raggiungimento dell'importo pari a € [REDACTED], lo stesso sarà destinato alla soddisfazione del creditore AMCO S.p.A. che vanta un ipoteca di primo grado sull'immobile di [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED], abitazione principale del ricorrente, per € [REDACTED], del creditore Agenzia Entrate per € [REDACTED] e del creditore Agenzia Entrate e Riscossione per € [REDACTED].

In una ipotesi liquidatoria dello stesso immobile, quantificando la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, il ricorrente non sarebbe in grado di riservare alcuna somma al ceto creditorio.

Infatti sintetizzando la formula come segue:

$[\text{Assegno sociale} + (\text{Assegno sociale}/2)] \times \text{Parametro scala equivalenza ISEE}$

Avremo

$[\text{€ } 503,27 + 251,64] \times 2,66 = \text{€ } 2.008,04$

L'importo sopra risultante, moltiplicato per n. 13 mensilità, raggiunge un valore di € 26.104,61 da identificarsi quale somma necessaria per il mantenimento del ricorrente e della propria famiglia; importo di gran lunga maggiore di quanto mensilmente percepito dal nucleo familiare Marchegiani, attualmente pari a € [REDACTED].

Nel Piano proposto dal debitore il Sig. Marchegiani ha deciso di dedicare al ceto creditorio un importo mensile pari a € [REDACTED] per 8 anni, raggiungendo complessivamente € [REDACTED].

Inoltre, non si può tralasciare il fatto che, per colpa dell'emergenza Covid-19 prima e stante la forte crisi di liquidità che sta conoscendo il mercato ora, l'immobile interessato vada invenduto per più tentativi determinando così un abbassamento del presumibile realizzo ed un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione. Infatti il valore stimato secondo le valutazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, dell'immobile di Via [REDACTED] n. [REDACTED] (immobile categoria A/4 Abitazione di tipo popolare) è pari ad € 630 al metro quadrato che moltiplicato per la superficie abitativa (88 mq.), riporta un valore complessivo dell'immobile pari ad € 55.440,00 (**doc. 22**). Considerando tale ultimo importo pari al prezzo a base d'asta e svalutandolo del 25% per almeno due tentativi di vendita, si raggiunge l'importo di € 26.423,88 da destinare al creditore AMCO S.p.A. Con il Piano proposto dal ricorrente, allo stesso creditore sarà destinato l'importo di € 28.554,60.

E' evidente che per il creditore che vanta ipoteca di primo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale del ricorrente, l'ipotesi liquidatoria è antieconomica.

Analogo discorso è valido anche per i creditori Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni che addirittura nell'ipotesi liquidatoria, non avrebbero soddisfazione alcuna.

Per quanto riguarda la "cessione" del bene ai creditori seppur senza garanzia minima di percentuale, dell'immobile sito a [REDACTED] alla Via [REDACTED], il ricavato della vendita attraverso il canale delle aste giudiziarie, sarà destinato nella totalità al creditore BCC NpLs.

In definitiva, quindi, la procedura si basa sulla messa a disposizione da parte del ricorrente di una somma complessiva di € 43.200,00 in otto anni e sulla liquidazione prognostica del bene immobile magazzino con la conseguenza che non potrà ritenersi inadempiente il sig. Marchegiani Daniele nell'ipotesi in cui la liquidazione del cespite magazzino dovesse rivelarsi meno favorevole del previsto (€ 55.125,00).

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene conveniente sia per i creditori ipotecari, nonché per i creditori privilegiati mobiliari, il piano proposto dall'Istante rispetto all'alternativa liquidatoria.

12. ATTESTAZIONE DEL PIANO

Sulla base di quanto esposto, la scrivente quale incaricata dall'OCC Commercialisti Regione Marche alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi della vigente normativa, attesta la fattibilità del Piano del Consumatore proposto da Marchegiani Daniele.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consente di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Ritenuto altresì che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rilevata la sussistenza della meritevolezza del proponente, le risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione e la cessione del bene immobile sito a [REDACTED] alla Via [REDACTED], pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri.

Attesta

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori, seppur in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Per tutto quanto sopra premesso, il debitore Marchegiani Daniele, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Pecora del Foro di Ancona e con l'ausilio dell'OCC Rag. Rosanna Porfiri, designata alla composizione della Crisi da Sovraindebitamento ed alla redazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

Chiede

all'Ill.mo Giudice Delegato l'emissione, ove nulla osta, ed esplicate le attività preliminari previste dall'art. 70 CC.II del "Decreto di omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ai sensi dell'art. 70, comma 7, del CC.II e l'applicazione di tutte le misure protettive a tutela del patrimonio del sovraindebitato fino alla conclusione del procedimento e l'interruzione dell'azione esecutiva intrapresa dal [REDACTED] sullo stipendio del ricorrente.

Ostra Vetere, lì 19 dicembre 2023

Il gestore della crisi

Rag. Rosanna Porfiri

13. ALLEGATI ALLA RELAZIONE

Documento 1 – Provvedimento di nomina Gestore

Documento 2 – Autocertificazione stato di famiglia

Documento 3 – Certificazione Unica 2020/2021/2022

Documento 4 – Buste paga luglio/agosto/settembre/ottobre 2023

Documento 5 – Visure catastali

Documento 6 – Atto di mutuo fondiario per acquisto casa di abitazione

Documento 7 – Ispezione ipotecaria immobile adibito ad abitazione

Documento 8 – Ispezione ipotecaria magazzino di Via [REDACTED]

Documento 9 – Saldo carta di credito

Documento 10 – Consultazioni PRA

Documento 11 – Circolarizzazione ai creditori per verifica reale debitoria

Documento 12 – Rilevazione Centrale Rischi Banca d'Italia

Documento 13 – Comunicazione del credito vantato da Agenzia Entrate Riscossioni

Documento 14 - Comunicazione del credito vantato da [REDACTED]

Documento 15 - Comunicazione del credito vantato da Agenzia delle Entrate

Documento 16 - Comunicazione del credito vantato da doValue S.p.a.

Documento 17 – Visura camerale [REDACTED]

Documento 18 – Atto di mutuo fondiario contratto dalla [REDACTED]

Documento 19 – Atto di precetto BCC NpLs

Documento 20 – Visura Registro informatico dei Protesti

Documento 21 – Stima dell'immobile di Via [REDACTED]

Documento 22 - Valutazione OMI abitazione del ricorrente

